



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione della
Finanza Umana, l'Università e la Ricerca
Direzioni Generali per i Servizi Istruzione e Ricerca
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Università e la Ricerca
Dipartimento

PER LA VOCAZIONE, COMPLETARE E GARANTIRE L'APPRENDIMENTO E IL LIVELLO



IC "LEONARDO DA VINCI" ad Indirizzo Musicale
C.F. 80159230152 - COD. MECC. MIIC8EP007- CODICE IPA: UFES4K
Sede legale Viale Risorgimento, 45 - 20030 Senago (MI)
Tel e Fax 0299058520 - Tel. 0299480102
E-mail miic8ep007@istruzione.it
Posta certificata miic8ep007@pec.istruzione.it
Sito web www.icleonardodavincisenago.it



Prot. n° 557/A26

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A. T. A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

L'anno 2021, il mese di febbraio, il giorno 16 in modalità telematica, alle ore 10.00, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola Istituzione Scolastica:

- Considerata** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali Rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- Vista** la nota di convocazione, da parte del Dirigente Scolastico Reggente, prot. n. 512/A26 del 11 febbraio 2021;
- Tenuto conto** che in data 16/02/2021 si è provveduto presso l'Istituzione Scolastica, in modalità a distanza, a sottoscrivere il Protocollo d'intesa con le OO.SS.

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente scolastico reggente, e le Organizzazioni Sindacali Rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Nunzia Galdi

PARTE SINDACALE composta da:
ANIEF rappresentata da Davì Salvatore
CISL SCUOLA rappresentata da Favrin Elisabetta (delegato)
FLC CGIL rappresentata da ASSENTE
UIL SCUOLA rappresentata da Pesapane Fortunata Rosa (delegato)
SNALS CONFISAL rappresentata da ASSENTE
GILDA UNAMS rappresentata da ASSENTE

SI STIPULA

il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato ad individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'Istituzione scolastica ed i criteri di individuazione dei medesimi.

Art. 1 – Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio;
- c) adempimenti necessari per assicurare i pagamenti degli stipendi e delle pensioni per il periodo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Art 2. – Contingente minimo

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) **Docenti**, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d)* ed *e)*: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio e negli esami finali.
- b) **Direttore dei servizi generali ed amministrativi** e n. 1 assistente amministrativo.
- c) **Collaboratore scolastico** n. 1 per ogni sede associata per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

Art. 3 – Criteri di individuazione del personale

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b) sorteggio del personale, escludendo dall'individuazione il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art. 4 – Operazioni di scrutinio ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- a) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- b) gli scrutini proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 5 – Tempi e durata

- a) Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- b) Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art. 6 – Comunicazioni in caso di sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, **entro il quarto giorno** dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 7 – Misure organizzative

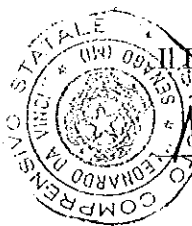
Il Dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti nazionali di lavoro.

Data: 16/02/2021

Per la Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof.ssa Nunzia Galdi

 Nunzia Galdi

Per la Parte Sindacale

FLC CGIL _____

CISL SCUOLA Flisio Iuri

UIL SCUOLA Roberto Pasca Pascale

SNALS CONFSAL _____

GILDA UNAMS _____

ANIEE Sabato Pascale